



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

Prot. n. 2817/Ca2bc

Ancona, 28 gennaio 2011

Allegato:

- ministeriale n. 657 del 27.1.2011

URGENTE

**Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole statali di ogni ordine e grado
della regione
LORO SEDI**

**e, p.c.: Ai Dirigenti
degli Uffici IV – V – VI e VII
(Ambiti territoriali della regione)
LORO SEDI**

**Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali
del comparto Scuola e dell'area V della dirigenza
LORO SEDI**

OGGETTO: Applicazione art. 72, comma 11, legge n. 133/2008.

Si fa seguito alla nota n. 22783 del 30 dicembre 2010 (con la quale è stata diramata la Circolare Ministeriale n. 100 del 29 dicembre 2010) e alla successiva n. 798 del 19 gennaio 2011.

Per corrispondere ai numerosi quesiti rivolti a questo Ufficio anche per le vie brevi, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla acclusa nota ministeriale n. 657 del 27 gennaio 2011 (reperibile anche sulla rete intranet e sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), contenente ulteriori precisazioni in merito all'applicazione dell'art. 72, comma 11, della legge n. 133/2008 (risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del personale con 40 anni di anzianità contributiva).

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele Calascibetta

MAR/cessazioni servizio_2011_2



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 657
D.G. per il personale scolastico
Uff. III

Roma, 27 gennaio 2011

AI DIRETTORI DEGLI
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
LORO SEDI

Oggetto : ART. 72 C. 11, L. 133/2008.-

in conseguenza dell'intervenuta normativa che ha previsto per il personale della scuola il blocco degli incrementi economici fino al 2012, sono pervenuti a questa Direzione Generale numerosi quesiti circa l'applicabilità del differimento della cessazione del servizio già concesso, nel caso di maturazione del miglioramento stipendiale conseguibile entro il 31 agosto 2012.

In proposito si ritiene anzitutto che i differimenti già concessi con tale motivazione lo scorso anno debbano intendersi confermati.

Ugualmente, per coloro che raggiungono il quarantesimo anno contributivo entro il 31 agosto 2011 e avrebbero maturano nel corso del successivo anno scolastico il miglioramento stipendiale, può essere concesso, a richiesta, il differimento di un anno del collocamento a riposo, a tutela di una legittima aspettativa degli interessati e anche perché, da quanto può desumersi dall'art. 4 del Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011, le economie di spesa relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 dovranno essere prioritariamente utilizzate per il recupero dell'utilità ai fini delle posizioni di carriera e stipendiali anche per gli anni 2011 e 2012.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA